



COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO

PROVINCIA DI CHIETI

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)



Sommaro

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART.2 - PRESUPPOSTO	5
ART.3 - SOGGETTO ATTIVO	5
ART.4 - COMPONENTI DEL TRIBUTO	5
ART.5 - OBBLIGHI DICHIARATIVI	5
ART.6 - MODALITÀ DI VERSAMENTO	6
ART.7 - SCADENZE DI VERSAMENTO	6
ART.8 - IMPORTI MINIMI	6
ART.9 - SGRAVI E RIMBORSI.....	7
ART.10 - RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	7
ART.11 - DILAZIONI E SOSPENSIONI DI PAGAMENTO	7
ART.12 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI	7
ART.13 - FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC, NOMINA E COMPETENZE.....	7
ART.14 - ACCERTAMENTI	8
ART.15 - SANZIONI.....	9
ART.16 - INTERESSI	10
ART.17 - COMPENSAZIONI	10
ART.18 - TERMINE ADOZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE	10
ART.19 - TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI REGOLAMENTI	10
ART.20 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	11
TITOLO 2 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	12
ART.21 - OGGETTO DEL TITOLO.....	12
ART.22 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO	12
ART.23 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE....	13
ART.24 - FABBRICATI RURALI	14
ART.25 - SOGGETTI PASSIVI	14
ART.26 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO	14
ART.27 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI.....	15
ART.28 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI IN CASO DI COSTRUZIONE, DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO E DI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO	16
ART.29 - BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI	16



**Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale (IUC)**

--

Sommario
Pag. 3 di 44

ART.30 - ALIQUOTE E DETRAZIONI	17
ART.31 - DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	17
ART.32 - FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	17
ART.33 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	18
ART.34 - AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	18
ART.35 - ESENZIONI	19
ART.36 - QUOTA STATALE DEL TRIBUTO	20
ART.37 - DICHIARAZIONE	21
ART.38 - VERSAMENTI	22
TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	24
ART.39 - OGGETTO DEL TITOLO.....	24
ART.40 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	24
ART.41 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	25
ART.42 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO	25
ART.43 - SOGGETTI PASSIVI	26
ART.44 - LOCALI E AREE SOGGETTI AL TRIBUTO	26
ART.45 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	26
ART.46 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO.....	27
ART.47 - DETASSAZIONE DI SUPERFICIE E RIDUZIONI DOVUTE ALLA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI.....	28
ART.48 - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI	28
ART.49 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	29
ART.50 - DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	29
ART.51 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	30
ART.52 - DISCIPLINA DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	31
ART.53 - DISCIPLINA DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	32
ART.54 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	32
ART.55 - TRIBUTO GIORNALIERO	32
ART.56 - TRIBUTO PROVINCIALE	33
ART.57 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN RAPPORTO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	33
ART.58 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	34
ART.59 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	35
ART.60 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO	35
ART.61 - AGEVOLAZIONI.	35
ART.62 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.	36
ART.63 - DICHIARAZIONE	37
TITOLO 4 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	39
ART.64 - OGGETTO DEL TITOLO.....	39



**Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale (IUC)**

--

Sommario
Pag. 4 di 44

ART.65 -	PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO	39
ART.66 -	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	39
ART.67 -	SOGGETTI PASSIVI	39
ART.68 -	BASE IMPONIBILE	40
ART.69 -	ALIQUOTE	40
ART.70 -	DETRAZIONI.....	40
ART.71 -	ESENZIONI E RIDUZIONI.....	41
ART.72 -	IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO	41
ART.73 -	SERVIZI INDIVISIBILI.....	42
ART.74 -	VERSAMENTO DEL TRIBUTO	42
ALLEGATO "A"	43
ALLEGATO "B"	44

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 1 <i>Disposizioni generali</i>	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	---	Pag. 5 di 44

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di San Giovanni Teatino, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n.147 ('Legge di stabilità' per l'anno 2014).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.2 - Presupposto

1. L'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art.3 - Soggetto attivo

1. È soggetto attivo del tributo il Comune di San Giovanni Teatino per gli immobili soggetti al tributo che insistono, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

Art.4 - Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - la *componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (**IMU**), di cui all'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.214;
 - la *componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L.27/12/2013, n.147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, a carico dell'utilizzatore dell'immobile, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n.147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art.5 - Obblighi dichiarativi

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e/o delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in condivisione di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che non si verificano variazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 1 <i>Disposizioni generali</i>	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	---	Pag. 6 di 44

esterna, nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Chi ha già assolto agli obblighi dichiarativi ai fini dell'IMU, non è tenuto alla presentazione della dichiarazione ai fini della TASI, salvo che non siano subentrate variazioni dei dati già dichiarati.
4. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
5. Chi ha già assolto agli obblighi dichiarativi ai fini della TARSU o della TARES, non è tenuto alla presentazione della dichiarazione ai fini della TARI, salvo che non siano subentrate variazioni dei dati già dichiarati.

Art.6 - Modalità di versamento

1. Il versamento dell'IMU, della TASI e della TARI può essere effettuato presso gli uffici bancari o postali mediante il modello di pagamento unificato F24 approvato in gazzetta ufficiale, o altre forme di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune, o il soggetto al quale risulta affidata la gestione del servizio di riscossione tributi, con riferimento alle componente TARI, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati, mentre sarà il soggetto passivo a determinare l'ammontare dell'importo dovuto ai fini dell'IMU e della TASI.

Art.7 - Scadenze di versamento

1. Il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il versamento della TARI è effettuato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ovvero a quanto eventualmente deliberato dal Consiglio Comunale.
3. Il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 50 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
4. Il termine di versamento che cade di sabato o di giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Art.8 - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento e l'ufficio non provvederà al rimborso qualora, per singolo anno d'imposta, l'importo complessivo della singola componente del tributo da versare o da rimborsare sia inferiore a €12,00. I versamenti e rimborsi sono riferiti a ciascuna componente della IUC.
2. Nel caso di versamento in acconto il minor importo è traslato a favore della rata di saldo. Gli stessi principi valgono per gli accertamenti.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 1 <i>Disposizioni generali</i>	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	---	Pag. 7 di 44

Art.9 - Sgravi e rimborsi

1. In caso di tributo non dovuto, la rettifica del relativo carico tributario è disposta dal funzionario responsabile, a seguito di istanza di parte.
2. In caso di tributo non dovuto ma versato, il rimborso è disposto dal funzionario responsabile, a seguito di motivata istanza prodotta dalla parte nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il versamento non dovuto.
3. Il rimborso è disposto secondo le modalità ed i termini di legge, qualora la domanda sia corredata di tutti i documenti comprovanti il diritto al rimborso.
4. Gli interessi annui applicati, con maturazione giorno per giorno, sono calcolati con saggio d'interesse pari a quello legale.

Art.10 - Ravvedimento operoso

1. Il ravvedimento operoso è l'istituto che consente al contribuente di sanare spontaneamente la propria posizione tributaria, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
2. Per la disciplina del ravvedimento operoso si applica quanto contemplato dalla legislazione vigente in materia fiscale.

Art.11 - Dilazioni e sospensioni di pagamento

1. Per i debiti tributari, anche relativi a più annualità, derivanti da inviti all'adesione all'accertamento, da avvisi di accertamento divenuti definitivi, da accertamenti con adesione definiti, da conciliazioni giudiziali, da iscrizione a ruolo o ingiunzioni di pagamento, su richiesta dell'interessato in stato di temporanea difficoltà finanziaria che non consente l'assolvimento dell'obbligazione tributaria in unica soluzione, è possibile concedere dilazioni di pagamento, secondo le modalità e condizioni previste dal Regolamento generale delle entrate di natura tributaria del Comune di San Giovanni Teatino ovvero da apposita e motivata deliberazione di Giunta Comunale.
2. In caso di calamità naturali o gravi ed oggettive situazioni di disagio che hanno interessato categorie di contribuenti, il Comune può, con motivata deliberazione di Giunta Comunale, provvedere a differire i termini di pagamento del tributo.

Art.12 - Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento ha efficacia dal 01 Gennaio 2015.
2. Dal 01 Gennaio 2015 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con la presente disciplina.

Art.13 - Funzionario Responsabile IUC, nomina e competenze

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 1 <i>Disposizioni generali</i>	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	---	Pag. 8 di 44

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, secondo le modalità ammesse dalla normativa vigente.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art.14 - Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. Le spese sostenute per la notifica degli atti sono poste a carico del contribuente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.
5. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 1 <i>Disposizioni generali</i>	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	---	Pag. 9 di 44

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

6. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

7. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art.15 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 1 <i>Disposizioni generali</i>	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	---	Pag. 10 di 44

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dello articolo 1 della legge di stabilità 2014, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi legali.
6. Oltre alle cause di non punibilità previste dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 472/97, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art.16 - Interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art.17 - Compensazioni

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali, previo riconoscimento del credito da parte del funzionario Responsabile.

Art.18 - Termine adozione tariffe ed aliquote

1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art.19 - Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni e i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 1 <i>Disposizioni generali</i>	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	---	Pag. 11 di 44

sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Art.20 - Decorrenza ed efficacia del Regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 2 Disciplina dell'Imposta Municipale Propria	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	IMU	Pag. 12 di 44

TITOLO 2 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art.21 - Oggetto del titolo

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di San Giovanni Teatino dell'Imposta Municipale Propria (IMU), quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art.13 del Decreto Legge 6/12/2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n.23, dall'art.4 del D.L. 2/03/2012, n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n.44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n.228 e dall'art.1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n.147, con le successive modifiche e integrazioni legislative intervenute.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.214 e dall'art.14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di San Giovanni Teatino. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di San Giovanni Teatino in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.
5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, la L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, nonché la restante legislazione nazionale e regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

Art.22 - Presupposto del tributo

1. Il presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, interamente o prevalentemente ubicati nel territorio del comune di San Giovanni Teatino), esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'Imposta Municipale Propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle Infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 2 Disciplina dell'Imposta Municipale Propria	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	IMU	Pag. 13 di 44

previsto dall'art.28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art.23 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale

1. Per **fabbricato** si intende, ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n.201 e dell'art.2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per **area fabbricabile**, ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n.201 e dell'art.2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art.13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica sia prevista da uno strumento urbanistico generale adottato.
3. Per **terreno agricolo**, ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n.201 e dell'art.2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse), in regime d'impresa.
4. Per **abitazione principale** si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n.201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 2 Disciplina dell'Imposta Municipale Propria	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	IMU	Pag. 14 di 44

dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

Art.24 - Fabbricati rurali

1. Sono assoggettati all'imposta i fabbricati rurali destinati all'edilizia abitativa, purché soddisfino tutte le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994 n.133, e ss. mm. e ii.
2. Sono assoggettati all'imposta i fabbricati rurali destinati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A9, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13, L. 2 luglio 1949, n. 408 e pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.
3. Sono, altresì, assoggettati ad imposizione i fabbricati rurali non strumentali alle attività agricole ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 557/1993.

Art.25 - Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, anche se non residente nel territorio del Comune di San Giovanni Teatino;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni, anche se non residente nel territorio del Comune di San Giovanni Teatino;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

Art.26 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle relative rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n.662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n.201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n.214:

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 2 Disciplina dell'Imposta Municipale Propria	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	IMU	Pag. 15 di 44

- a. 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale «A» e nelle categorie «C/2» «C/6» «C/7», con esclusione della categoria catastale «A/10»;
 - b. 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale «B» e nelle categorie catastali «C/3» «C/4» «C/5»;
 - c. 80, per i fabbricati classificati nella categoria catastale «A/10» e nella categoria catastale «D5»;
 - d. 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale «D», ad eccezione di quelli classificati nella categoria «D5».
 - e. 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale «C/1».
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504.
4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 ed ai sensi del regolamento edilizio comunale. Non costituisce, pertanto, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura acqua, gas, luce elettrica, fognature, o l'esigenza di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
5. L'inagibilità o l'inabitabilità delle unità immobiliari è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione IMU; in alternativa, il contribuente può presentare una apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, circa lo stato di inagibilità o inabitabilità.

Art.27 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n.380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 2 Disciplina dell'Imposta Municipale Propria	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	IMU	Pag. 16 di 44

dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

3. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune la Giunta comunale, con specifico provvedimento adottato, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tali valori hanno effetto per l'anno d'imposta di adozione del provvedimento stesso e, qualora non deliberato diversamente, sono efficaci anche per gli anni successivi.

Art.28 - Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

1. In caso di utilizzazione ai fini edificatori dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero effettuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, dalla data d'inizio fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art.29 - Base imponibile dei terreni agricoli

1. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n.662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
2. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99 e ss.mm.ii. , iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €6.000 e fino a €15.500;
 - b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente €15.500 e fino a €25.500;
 - c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente €25.500 e fino a €32.000.
3. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 2 Disciplina dell'Imposta Municipale Propria	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	IMU	Pag. 17 di 44

essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

Art.30 - Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote ordinarie e quelle ridotte da applicare ai fabbricati, alle aree fabbricabili ed ai terreni agricoli, sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Art.31 - Detrazioni per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n.201.

Art.32 - Fattispecie equiparate all'abitazione principale

1. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 2 Disciplina dell'Imposta Municipale Propria	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	IMU	Pag. 18 di 44

Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. Sono assimilate a tutti gli effetti alle abitazioni principali :
 - a. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o case di cura a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate;
 - b. gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
 - c. l'unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza, non locato, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica;
 - d. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

Art.33 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che, anche se in quota parte, il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento della pertinenza, e che quest'ultima sia effettivamente, durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione e non sia locata.
2. Ai fini di cui al precedente comma si intendono per pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (magazzini e locali di deposito, garage, box o posto auto, soffitta, cantina, tettoie) nel numero complessivo di una per ciascuna categoria.

Art.34 - Agevolazioni relative agli immobili diversi dall'abitazione principale

1. È prevista un'aliquota agevolata per le abitazioni e relative pertinenze, queste ultime nella misura massima di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7 per ogni abitazione, concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figlio, figlio genitore), a condizione che il comodatario vi acquisisca la residenza anagrafica e non posseda altri fabbricati ad uso abitativo nel territorio nazionale. Per usufruire dell'aliquota agevolata di cui al comma precedente il proprietario e il comodatario dell'immobile dovranno produrre all'Ufficio Tributi del Comune di San Giovanni Teatino apposita istanza utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'Ufficio Tributi del Comune; il proprietario dovrà altresì presentare denuncia IMU per il primo anno di concessione in uso gratuito entro i termini di presentazione stabiliti dalla normativa vigente. L'agevolazione richiesta sarà riconosciuta dal mese successivo alla presentazione della relativa istanza. L'istanza assume efficacia anche per gli anni successivi, salvo eventuali variazioni dello stato d'uso dell'immobile che dovranno essere oggetto di una nuova comunicazione da parte del proprietario dell'immobile.
2. È prevista un'aliquota agevolata rispetto a quella ordinaria deliberata per le seguenti unità immobiliari:
 - a. Fabbricati strumentali appartenenti alle categorie C1 e C3 di proprietà di imprese individuali e società di persone, utilizzate direttamente per le rispettive attività

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 2 Disciplina dell'Imposta Municipale Propria	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	IMU	Pag. 19 di 44

economiche; il proprietario dovrà presentare denuncia IMU entro i termini di presentazione stabiliti dalla normativa vigente.

3. Le aree edificabili già asservite urbanisticamente a fabbricati di cui non costituiscono pertinenze, vanno valutate in proporzione, dell'eventuale residua capacità edificatoria; in relazione alle aree edificabili, si stabilisce che:

- a. non sono da ritenersi edificabili le aree che, già dichiarate al Catasto Fabbricati quali pertinenza di fabbricati urbani, sono tuttavia ancora censite al Catasto Terreni;
- b. è prevista una riduzione del 50% spettante ai terreni, composti anche da più particelle appartenenti al medesimo proprietario, aventi superficie inferiore al lotto minimo o forma irregolare tale da pregiudicare l'edificazione secondo gli altri parametri edilizi ed urbanistici previsti dal P.R.G. ove compresi in zone soggette ad attuazione diretta. Ai relitti di terreno comunque inutilizzabili non verrà attribuito alcun valore;
- c. è prevista una riduzione del valore del 20% spettante ai terreni che, pur ricompresi in zona ad attuazione diretta, sono temporaneamente inedificabili per l'assenza di una o più opere di urbanizzazione primaria;
- d. il valore delle aree fabbricabili gravate da vincoli di inedificabilità in presenza di strada di tipo "A" o "B" di cui al D.L. 01.04.1968 (autostrada o strada di grande comunicazione), ferrovia, elettrodotto, aeroporto, etc. verrà ridotto nel modo seguente:
 - se trattasi di terreno compreso in zona soggetta ad attuazione diretta, il valore verrà ridotto del 50% per la parte di esso gravata da tale vincolo di inedificabilità se la sua capacità edificatoria può essere utilmente utilizzata su adiacente terreno della stessa ditta, oppure azzerato negli altri casi;
 - se trattasi, invece, di terreno ricompreso in zona soggetta ad attuazione diretta, il valore dell'intero ambito verrà ridotto in misura proporzionale alla entità della fascia gravata da tale vincolo, e più precisamente :
 - o riduzione del 5% se la fascia gravata da vincolo ha una superficie compresa tra il 5 ed il 10% dell'intero ambito;
 - o riduzione del 10% se la fascia vincolata è compresa tra il 10 ed il 25% dell'intero ambito;
 - o riduzione del 15% se la fascia vincolata ha una superficie maggiore del 25% dell'intero ambito.

4. Per usufruire di tali agevolazioni o riduzioni è necessario produrre autocertificazione entro il 31 dicembre di ogni anno di imposizione.

Art.35 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'IMU:

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra tali enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, che siano destinati esclusivamente ai propri compiti istituzionali;

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 2 Disciplina dell'Imposta Municipale Propria	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	IMU	Pag. 20 di 44

- b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, di enti ecclesiastici, di enti no profit, con destinazione ad usi culturali, adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, quando al possessore non derivi alcun profitto dall'utilizzazione dell'immobile, così come disciplinato dall'art. 5-bis, DPR n. 601/1973;
 - d. i fabbricati e loro pertinenze di proprietà degli enti ecclesiastici destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel trattato lateranense;
 - f. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali, di cui alla legge n. 104/1992, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - g. gli immobili utilizzati da enti pubblici, enti ecclesiastici, enti no profit, diversi dalle società, situati nel Comune di San Giovanni Teatino, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di quelle indicate nell'art. 16, lettera a), della legge n. 222/1985;
 - h. gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definiti nei precedenti articoli, e quelli ad essi assimilati, classificati nelle categorie catastali da A2 ad A7;
 - i. i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n.133;
 - j. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
2. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al presente articolo e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Art.36 - Quota statale del tributo

1. È riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 2 Disciplina dell'Imposta Municipale Propria	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	IMU	Pag. 21 di 44

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art.37 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. È fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Nello specifico, persiste l'obbligo della dichiarazione nei seguenti casi:
 - a. possesso di terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti;
 - b. immobile oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
 - c. immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
 - d. immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa o variazione della destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
 - e. immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
 - f. fabbricato classificabile nel gruppo catastale D non iscritto in catasto, ovvero iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
 - g. immobile censito in catasto in una categoria del gruppo D interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, già oggetto di attribuzione di rendita;
 - h. intervenuta riunione di usufrutto sull'immobile;
 - i. intervenuta estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie sull'immobile, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI (modello unico informatico);
 - j. parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117, c. 2, del codice civile, censite in via autonoma;
 - k. immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al n. 427 del d.lgs. 9

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 2 Disciplina dell'Imposta Municipale Propria	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	IMU	Pag. 22 di 44

novembre 1998;

- l. immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- m. acquisto o cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge;
- n. trasformazione del terreno agricolo, a seguito di approvazione del PRG comunale, in area fabbricabile, o viceversa;
- o. area divenuta edificabile a seguito della demolizione del fabbricato;
- p. immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze, nei casi in cui i coniugi abbiano stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale in immobili diversi e/o il soggetto passivo posseda più pertinenze della stessa categoria catastale;
- q. perdita o acquisizione sull'immobile del diritto di esenzione dall'IMU;
- r. perdita o acquisizione da parte dell'immobile della caratteristica della ruralità;
- s. immobile oggetto di procedura DOCFIA;
- t. immobile oggetto di vendita all'asta giudiziaria nell'ambito di procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc.
- u. abitazione principale costituita da due unità immobiliari contigue, fuse di fatto ma catastalmente distinte;
- v. abitazione principale posseduta da cittadini non residenti nella stessa unità immobiliare;
- w. assegnazione della casa coniugale da parte del giudice in casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, qualora il Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile assegnato, non coincida né con quello di celebrazione del matrimonio né con quello di nascita dell'ex coniuge assegnatario; l'assegnazione si intende effettuata a titolo di "diritto di abitazione".

Art.38 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 2 Disciplina dell'Imposta Municipale Propria	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	IMU	Pag. 23 di 44

entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 3 Disciplina della Tassa sui Rifiuti	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	TARI	Pag. 24 di 44

TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art.39 - Oggetto del titolo

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di San Giovanni Teatino della Tassa sui rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art.1, commi dal 641 al 668, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
2. L'entrata ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dalla presente disciplina si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.40 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 3 Disciplina della Tassa sui Rifiuti	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	TARI	Pag. 25 di 44

- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art.41 - Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28/11/2013, ed ogni sua successiva modifica o integrazione.

Art.42 - Presupposto del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali e di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) **aree scoperte**, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie e gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici soggette al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte, non operative, pertinenziali e/o accessorie a locali tassabili, e le aree scoperte pertinenziali e/o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo o di un solo contratto attivo di fornitura di servizi pubblici (acqua, elettricità, gas, etc.) costituisce presunzione semplice dell'occupazione dell'immobile e delle eventuali pertinenze e, pertanto, della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dalla presentazione di istanze o dichiarazioni a pubbliche autorità da parte degli utilizzatori o dei proprietari dello stesso immobile.
5. Sono, invece, soggette alla tassazione con la tariffa prevista per la categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'allegato A:
 - a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, ecc.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 3 Disciplina della Tassa sui Rifiuti	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	TARI	Pag. 26 di 44

b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.
7. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'Art.49 - "Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti" del presente regolamento".

Art.43 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. In caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. A quest'ultimi spettano invece, tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art.44 - Locali e aree soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di manufatto stabilmente ancorato o infisso al suolo o nel suolo, chiusi o predisposti alla chiusura da ogni lato, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di San Giovanni Teatino. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Sono, altresì, soggette al tributo tutte le aree coperte e scoperte di cui ALLEGATO A riferibili alle utenze non domestiche occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di San Giovanni Teatino.

Art.45 - Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 3 Disciplina della Tassa sui Rifiuti	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	TARI	Pag. 27 di 44

- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
 - f) aree destinate esclusivamente all'esercizio dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento e le serre a terra;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) locali dove si producono, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto al successivo Art.60 - Riduzioni per il recupero;
 - i) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - j) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate, quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassazione, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art.46 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 3 Disciplina della Tassa sui Rifiuti	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	TARI	Pag. 28 di 44

Art.47 - Detassazione di superficie e riduzioni dovute alla produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Nella determinazione delle superfici tassabili non si tiene conto di quella parte di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione d'uso si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o pericolosi non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti in materia ambientale.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per le attività di cui all'allegato "B" del presente regolamento (esclusi i locali ed aree adibiti ad uffici, mense, depositi, magazzini, spogliatoi, servizi e quelli che comunque non producono rifiuti speciali o pericolosi non assimilati agli urbani) ove risulti difficilmente individuabile la superficie in cui si producono i rifiuti speciali o pericolosi non assimilati agli urbani, si applica forfetariamente la riduzione di superficie ivi prevista, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, a condizione che l'interessato dimostri annualmente l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei suddetti rifiuti e alleghi la seguente documentazione:
 - a) planimetria dei locali e delle aree ove risulti indicata la superficie dove, di regola, si producono rifiuti speciali o pericolosi non assimilati agli urbani;
 - b) copia dei formulari di trasporto relativi ai rifiuti speciali o pericolosi;
 - c) copia del modello unico di denuncia MUD per l'anno di riferimento;
 - d) ogni altra documentazione idonea a dimostrare i quantitativi di rifiuto prodotti nell'anno, distinti per codici CER, ed il relativo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
4. Nel caso in cui nei locali e/o nelle aree vengano espletate più attività di cui all'allegato "B", la detassazione viene applicata fino a concorrenza della riduzione maggiore prevista della superficie complessiva.
5. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

Art.48 - Determinazione delle superfici tassabili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 3 Disciplina della Tassa sui Rifiuti	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	TARI	Pag. 29 di 44

iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono esclusi i locali secondari ed accessori o costituenti pertinenze di unità immobiliari adibite a civili abitazioni per le sezioni aventi altezza inferiore a 2,40 metri. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU/TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

2. Successivamente all'attivazione delle procedure di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, che sarà determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, se minore al metro quadro inferiore.

Art.49 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n.36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, che deve contemplare anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati con riferimento al Piano Finanziario dell'anno precedente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n.147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art.50 - Determinazione ed articolazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 3 Disciplina della Tassa sui Rifiuti	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	TARI	Pag. 30 di 44

2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato "A" al presente regolamento.
4. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "A" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti producibili per unità di superficie, in relazione agli usi e, per le utenze non domestiche, alla tipologia di attività svolta, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
6. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
7. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
8. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
10. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
11. In caso di uso promiscuo della superficie oggetto di tassazione, qualora non sia facilmente localizzabile la parte di superficie destinata ai vari usi, è applicata la tariffa di uso prevalente.

Art.51 - Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n.248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n.31.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 3 Disciplina della Tassa sui Rifiuti	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	TARI	Pag. 31 di 44

Art.52 - Disciplina della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando, alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti l'unità immobiliare, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti si fa riferimento alle risultanze dei registri anagrafici comunali alla data di emissione dell'invito di pagamento. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Devono, inoltre, essere dichiarate le persone che, nell'anno solare di riferimento, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, risultano dimoranti nell'unità immobiliare per almeno sei mesi (ad esempio colf che dimorano presso la famiglia).
5. Per le utenze domestiche tenute a disposizione o occupate da persone che hanno la residenza fuori del territorio comunale e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella denuncia ovvero definitivamente accertato dai competenti Uffici Comunali. In caso di omessa indicazione nella denuncia, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero presuntivo pari a 2 (leggasi 'due'). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, non locate nel corso dell'anno, adibite ad uso stagionale o, comunque, destinate ad altro uso limitato e discontinuo nell'anno solare, purché non utilizzate quali dimora abituale o immobile di residenza, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero presuntivo pari a 2 (leggasi 'due').
7. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupate saltuariamente o stabilmente, il numero degli occupanti si presume, salvo diversa specifica indicazione nella denuncia, pari a 2 (leggasi 'due').
8. Nel caso in cui i coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, il numero degli occupanti l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è pari alla somma dei componenti l'intero nucleo familiare.
9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da due occupanti, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in due unità.
11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 3 Disciplina della Tassa sui Rifiuti	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	TARI	Pag. 32 di 44

Art.53 - Disciplina della tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art.54 - Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo Art.63 - "Dichiarazione", decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio.

Art.55 - Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente i locali e/o le aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione si considera temporanea quando si protrae per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione o occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale attribuita alla categoria dell'attività corrispondente o assimilata, diviso per 365 e maggiorata del 50%.
4. Il tributo giornaliero è dovuto per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali e/o delle aree pubbliche occupati, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 3 Disciplina della Tassa sui Rifiuti	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	TARI	Pag. 33 di 44

6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento del tributo all'atto dell'occupazione, da effettuarsi contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Nel caso in cui si riscontri che, all'atto della verifica dell'occupazione abusiva, il tributo non risulti regolarmente versato, gli uffici preposti provvederanno all'accertamento del tributo dovuto con le relative sanzioni ed interessi.
8. Il tributo non si applica nei seguenti casi:
 - a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 60 minuti;
 - b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, etc.;
 - d) occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - e) occupazioni per operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, sociali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore, tranne quelle effettuate con finalità di natura commerciale;
 - g) occupazioni realizzate con cantieri edili, limitatamente alle aree strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative.
9. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento, ad esclusione di quelle relative alle utenze domestiche e alle utenze non stabilmente attive.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art.56 - Tributo provinciale

1. Per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art.57 - Applicazione del tributo in rapporto all'espletamento del servizio

1. La forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché i limiti della zona di raccolta obbligatoria, sono stabiliti nell'apposito regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.22 del 5/09/1997 e s.m.i.; a tale regolamento si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, etc.).
2. Nei casi in cui il servizio di raccolta non è svolto nella zona di residenza, di dimora, di ubicazione dell'immobile o di esercizio dell'attività del contribuente, il tributo è dovuto in misura pari al 40 per cento della tariffa, limitatamente al periodo interessato dal disservizio.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 3 Disciplina della Tassa sui Rifiuti	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	TARI	Pag. 34 di 44

3. Nel caso in cui il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni stabilite dal regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, relativamente alla distanza massima di collocazione dei contenitori, alla capacità minima che gli stessi debbono assicurare e alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40 per cento della tariffa, fino alla riattivazione del normale esercizio del servizio.
4. Ai fini della riduzione tariffaria, il servizio si considera effettuato in grave violazione quando il punto di raccolta è costantemente posto ad una distanza di oltre 800 metri dai confini dell'immobile dell'utenza.
5. Il procedimento tecnico-amministrativo di verifica del disservizio ha inizio a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza da rivolgere al servizio comunale competente per la gestione del servizio dei rifiuti urbani in forma scritta da parte di almeno 4 utenti, nel caso che al disservizio sia interessata un'intera zona, o da parte del singolo utente quando la violazione è rilevata alla distanza intercorrente tra il più vicino punto di raccolta e l'immobile detenuto dallo stesso. Entro trenta giorni da detta data il servizio procederà ad attivare la verifica delle eventuali difformità di esecuzione del servizio rispetto alle prescrizioni del regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti stabiliti per la specifica zona di raccolta. Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che effettivamente il servizio viene svolto in grave violazione, così come sopra stabilito alle lettere a), b) e c) del comma 4, in relazione alle distanze, capacità dei contenitori e frequenza del servizio, e il servizio per la gestione dei rifiuti non provveda a porvi rimedio entro 10 gg., in tal caso decorrono gli eventuali effetti sul tributo. In tal senso il servizio stesso provvederà a segnalare all'Ufficio Tributi del Comune i nominativi degli utenti che hanno diritto alla riduzione del tributo e il relativo periodo interessato.

Art.58 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alla sola parte variabile della tariffa.
2. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune in altro immobile, anche in mancanza di specifica dichiarazione, applicando la tariffa di numero 2 (leggasi 'due') componenti.
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione, parametrata al periodo di effettiva attivazione delle procedure di compostaggio domestico, del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 3 Disciplina della Tassa sui Rifiuti	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	TARI	Pag. 35 di 44

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art.59 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alla sola parte variabile della tariffa.
2. La tariffa si applica in misura ridotta del 25% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
3. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al comma precedente risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Si applicano il secondo e il quinto comma dell'articolo precedente.

Art.60 - Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, **in ogni caso non superiore al 15% della sola parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza**, è determinata dal rapporto tra la quantità totale, documentata, di rifiuti assimilati effettivamente avviati al riciclo e la quantità totale di rifiuti assimilati potenzialmente producibili dall'attività sulla base del relativo coefficiente "Kd", approvato con delibera di Consiglio comunale, in relazione al D.P.R. n.158/1999.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 Febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art.61 - Agevolazioni.

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella sola parte variabile ai nuclei familiari che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, sia inferiore ad € 7.000,00, in cui il capo famiglia risulta disoccupato o in cerca di prima occupazione: riduzione del 20%;
 - b) Nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, sia inferiore ad € 7.000,00, in cui il capo famiglia ultrasessantacinquenne e l'eventuale coniuge godano della sola pensione sociale: riduzione del 20%;

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 3 Disciplina della Tassa sui Rifiuti	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	TARI	Pag. 36 di 44

- c) Nuclei familiari che versano in uno stato di grave disagio dovuto alla mancanza assoluta di reddito, a seguito della perdita della propria occupazione, a condizione che nessuno dei componenti il nucleo familiare possieda nel territorio nazionale, a qualsiasi titolo, oltre a quella adibita a propria dimora, altre unità immobiliari, con esclusione delle eventuali pertinenze dell'abitazione in cui risiedono: riduzione del 50%;
- d) Nuclei familiari composti da giovani coppie, per i primi tre anni di matrimonio, che occupano una abitazione con contratto di affitto regolarmente registrato, a condizione che abbiano un'età non superiore a 35 anni ed un reddito complessivo ISEE, con riferimento all'anno precedente a quello per cui si richiede la riduzione, non superiore ad €10.000,00: riduzione del 20%;
- e) Nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente sia inferiore ad €12.000,00, in cui uno dei componenti sia un portatore di handicap in situazione di gravità, risultante tale da certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria Locale, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104: riduzione del 50%;
- f) Nuclei familiari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, sia inferiore ad € 7.000,00, la cui unica fonte di reddito è costituita dalla cassa integrazione guadagni, dall'indennità di disoccupazione o di mobilità che non posseggono, a qualsiasi titolo, nel territorio nazionale altre unità immobiliari, escluse le pertinenze, oltre a quella adibita a propria dimora; la predetta riduzione è rapportata al periodo in cui permane la situazione di disagio lavorativo: riduzione del 20%.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente, da accordare esclusivamente all'unità immobiliare, e relative pertinenze, utilizzata quale abitazione principale dal richiedente, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Si applicano il terzo e quinto comma dell'Art.58 - "Riduzioni per le utenze domestiche".
4. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% per le utenze non domestiche appartenenti alla Categoria BAR (codice ATECO 563000) e Tabaccai (codice ATECO 472600) che, in possesso alla data di entrata in vigore del presente regolamento dell'autorizzazione per l'installazione di apparecchi di cui all' art.110 comma 6 lettera a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS) rinuncino alla predetta autorizzazione.
5. Alle Aziende che avviano nuove attività o punti vendita sul territorio comunale è applicata una tariffazione ridotta del 30 % per i primi tre anni di attività, qualora le stesse assumano nella propria dotazione organica almeno il 50% di forza lavoro residente nel Comune di San Giovanni Teatino.

Art.62 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 3 Disciplina della Tassa sui Rifiuti	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	TARI	Pag. 37 di 44

Art.63 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. I soggetti passivi della TARI devono presentare la dichiarazione entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, e comunque non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione, relativamente al tributo giornaliero, è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
7. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche, deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante e degli occupanti l'immobile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e/o delle aree, nonché i dati identificativi del proprietario/i degli stessi;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione sociale della ditta, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del titolare della ditta, del legale rappresentante o dell'amministratore della società, ente, istituto, associazione, ecc. (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 3 Disciplina della Tassa sui Rifiuti	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	TARI	Pag. 38 di 44

- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali dei locali e/o delle aree, nonché i dati identificativi del proprietario/i degli stessi;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

9. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio tributi del Comune, oppure può essere inoltrata allo stesso:

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A/R);
- b) via fax;
- c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 4 Disciplina della Tassa sui Servizi Indivisibili	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	TASI	Pag. 39 di 44

TITOLO 4 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art.64 - Oggetto del titolo

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di San Giovanni Teatino della Tassa sui servizi (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.

Art.65 - Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad esclusione dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

Art.66 - Periodi di applicazione del tributo

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad esclusione dei terreni agricoli.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Art.67 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.67 - Soggetti passivi, comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura dal 10 al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, sulla base di quanto disposto di anno in anno dal

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 4 Disciplina della Tassa sui Servizi Indivisibili	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	TASI	Pag. 40 di 44

Consiglio Comunale con apposita delibera calcolato applicando l'aliquota di cui all'articolo successivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. . In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

5. Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è l'unico soggetto passivo ai fini TASI.

Art.68 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" di cui all'articolo 13 del D. L. n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i.

Art.69 - Aliquote

1. L'aliquota della TASI è stabilita in un intervallo compreso tra l'1 ed il 3,3 per mille. Possono essere previste detrazioni d'imposta, limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale e quelle ad esse assimilate, solo in caso di deliberazione di una aliquota non inferiore al 2,5 per mille e non superiore al 3,3 per mille; in tal caso l'intero gettito derivante dall'incremento di aliquote al di sopra del 2,5 per mille dovrà essere destinato a finanziare esclusivamente le predette detrazioni.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Il Comune provvede alla determinazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
6. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.
7. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.
8. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Art.70 - Detrazioni

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente articolo, può prevedere apposite detrazioni d'imposta.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 4 Disciplina della Tassa sui Servizi Indivisibili	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	TASI	Pag. 41 di 44

Art.71 - Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, dalla regione, dalla provincia, dal Comune di San Giovanni Teatino, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinentziali e/o accessorie di locali tassabili, non operative, le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva, gli immobili e/o le aree degli istituti ecclesiastici per l'esercizio esclusivo del culto.
3. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote TASI, può prevedere apposite riduzioni d'imposta.

Art.72 - Immobili soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinentziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		Titolo 4 Disciplina della Tassa sui Servizi Indivisibili	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	TASI	Pag. 42 di 44

competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art.73 - Servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata in allegato alla deliberazione delle aliquote.

Art.74 - Versamento del tributo

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - a) l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - b) venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - c) vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	--	Pag. 43 di 44

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini;
4. Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi;
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticcerie
25. Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "B"	
	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	--	Pag. 44 di 44

ALLEGATO "B"

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLE SUPERFICI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Falegnamerie (senza verniciatura)	20%
Falegnamerie (con verniciatura)	30%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine meccaniche	20%
Gommisti	20%
Autofficine di elettrauto	20%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori litotipografici	30%
Laboratorio vetri e specchi	40%
Studi medici di radiologia	20%
Laboratori odontotecnici	30%
Laboratori di analisi cliniche	20%
Parrucchieri, istituti di bellezza, beauty center	20%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui all'Art.47 - Detassazione di superficie e riduzioni dovute alla produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, del presente regolamento	15 %